

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on.le dott. Lorenzo Fontana è stata nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018, con il quale è stato conferito al Ministro, On. dott. Lorenzo Fontana, l'incarico per la famiglia e le disabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Lorenzo Fontana è stata conferita la delega di funzioni in materia di famiglia, ivi comprese le adozioni, minori, disabilità, e politiche antidroga;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il comma 1252 del suddetto articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche della famiglia vengono ripartiti annualmente gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 27 febbraio 2008, n. 50 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1252 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto debba essere adottato d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA'

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2018 risulta pari ad euro 4.521.304,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2017, con il quale le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, pari ad euro 4.521.304,00 sono state allocate sul cap. 858 "Fondo per le politiche della famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 4 luglio 2017, registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio 2017, Ufficio controllo atti PCM, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1639, con il quale è stato ripartito il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2017 interamente destinato ad interventi di competenza regionale e degli enti locali volti a favorire la natalità, che abbiano carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale;

VISTO, in particolare, l'art.2, comma 6, del predetto decreto che ha stabilito il termine temporale a carico delle Regioni entro cui far pervenire al Dipartimento per le politiche della famiglia la richiesta di erogazione del finanziamento nonché la relativa documentazione, fissandolo al 30 settembre 2017.

VISTO, altresì, il comma 7 dello stesso art.2, il quale ha previsto che le risorse destinate alle Regioni che non avessero rispettato il termine sopra richiamato sarebbero state ripartite a favore delle altre Regioni, secondo i criteri di cui al comma 1 dello stesso art.2 del predetto decreto;

CONSIDERATO che le risorse resesi disponibili a seguito del mancato rispetto del termine di cui al citato comma 6 dell'art.2 del decreto di riparto per l'anno 2017 ammontano ad euro 311.641,58;

TENUTO CONTO che la ripartizione della predetta somma in favore delle Regioni adempienti, per la sua esiguità realizzerebbe un limitato effetto incrementativo della programmazione degli interventi già deliberati, comportando, altresì, la necessità, a carico delle stesse, di una nuova ripianificazione;

RITENUTO, pertanto, di destinare la stessa somma resasi disponibile all'incremento di quelle assegnate per l'anno 2018;

CONSIDERATO che la somma stanziata per il corrente anno sul Fondo per le politiche della famiglia, pari ad euro 4.521.304,00, integrate dalle sopra citate risorse aggiuntive, ammontano complessivamente ad euro 4.832.975,58;

VISTA la nota UBRRAC prot. n. 4709 del 20 febbraio 2018, con la quale l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ

comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato operato un accantonamento pari ad euro 405.713,00 sul capitolo di spesa 858 "Fondo per le politiche della famiglia";

CONSIDERATO che, a seguito del sopramenzionato accantonamento le risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" ammontano ad euro 4.427.232,58;

CONSIDERATO che occorre individuare le finalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le Politiche della famiglia per l'anno 2018 al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO, altresì, che occorre stabilire le modalità di ripartizione tra le Regioni della quota spettante alle stesse mediante l'utilizzo dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 31 ottobre 2018;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro 4.427.232,58, sono destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali per finanziare interventi volti al potenziamento dei centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari.

Art. 2

1. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, dell'articolo 1, sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITÀ

2. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro **37.188,75** ed euro **36.303,31**, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.
3. Le Regioni si impegnano a cofinanziare i progetti e/o le attività di cui all'art. 1 nella misura almeno del 20% del valore complessivo delle risorse loro assegnate, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni per la realizzazione delle citate attività;
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse secondo gli importi indicati nella predetta tabella, a seguito di specifica richiesta, da inviare in formato elettronico all'indirizzo segredipfamiglia@pcc.governo.it, nella quale sono indicate le azioni da finanziare a favore dei Centri per le famiglie nonché, relativamente alle attività di carattere sociale, dei consultori familiari come previste dalle proprie programmazioni regionali, in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione finanziaria di cui al comma 3.
5. Alla predetta richiesta devono essere allegati :
 - a) copia della delibera di giunta regionale;
 - b) scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla realizzazione delle azioni da finanziare comprensive di un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione
6. I finanziamenti alle Regioni saranno erogati in un'unica soluzione alla presentazione della richiesta e della documentazione di cui al comma 5 da inoltrare al Dipartimento per le politiche della famiglia, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Dipartimento, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti.
7. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 6, le risorse destinate alle Regioni inadempienti torneranno nella disponibilità del Dipartimento per le politiche della famiglia.
8. Gli Uffici del Dipartimento per le politiche della famiglia provvederanno a monitorare la realizzazione dei progetti.
9. Le Regioni comunicano al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati necessari al monitoraggio e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati ed i progetti e/o le attività finanziate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
6 NOV 2018
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL FINANCIAMENTO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 3585

Roma, 18/11/18

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI	
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.	
MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
On. Lorenzo	5 DIC. 2018
Rogge - Succ. R.	2162 IL MAGISTRATO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA'

ALLEGATO I

Famiglia riparto Regioni e PA 2018

% Reg. FNPS		
Abruzzo	2,45 %	108.467,21
Basilicata	1,23 %	54.454,96
Calabria	4,11 %	181.959,27
Campania	9,98 %	441.837,81
Emilia Romagna	7,08 %	313.448,07
Friuli Venezia Giulia	2,19 %	96.956,39
Lazio	8,60 %	380.742,00
Liguria	3,02 %	133.702,42
Lombardia	14,15 %	626.453,41
Marche	2,65 %	117.321,66
Molise	0,80 %	35.417,86
Provincia di Bolzano *	0,82 %	36.303,31
Provincia di Trento *	0,84 %	37.188,75
Piemonte	7,18 %	317.875,31
Puglia	6,98 %	309.020,83
Sardegna	2,96 %	131.046,08
Sicilia	9,19 %	406.862,67
Toscana	6,56 %	290.426,46
Umbria	1,64 %	72.606,61
Valle d'Aosta	0,29 %	12.838,97
Veneto	7,28 %	322.302,53
100,00 %		€ 4.427.232,58

Le quote riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili ai sensi dell'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.